



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BONFRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2014^(*)

Disposizioni in materia di omicidio e di lesioni personali stradali derivanti da guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni si assiste ad un preoccupante aumento degli incidenti stradali provocati da quanti conducono automobili o motocicli pur coscienti delle proprie ridotte capacità di guida, dovute a stati di ebbrezza alcolica o all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Solo lo scorso anno, l'infortunistica stradale relativa a tali situazioni ha fatto registrare oltre 100 vittime e circa 1.100 feriti. Vittime troppo spesso «innocenti» del comportamento superficiale o, peggio, sconsiderato di quanti decidono di ignorare le conseguenze, pressoché inevitabili, di tale condotta.

Una situazione che impone un intervento, volto a salvaguardare innanzitutto la vita e l'integrità delle persone. Ma anche a tutelare l'interesse dell'intera collettività: i costi sociali connessi a questi incidenti sono altissimi, quantificabili, secondo alcune stime, addirittura in poco meno di tre punti percentuali del PIL.

È necessario, quindi, adottare misure che diano risposte più efficaci, in termini di adeguatezza normativa e di giustizia, alla crescente domanda di una diversa e più severa qualificazione della condotta di guida psicofisicamente «alterata», le cui vittime subiscono gravissimi disagi, spesso non considerati nella loro reale dimensione.

Nonostante le modifiche in senso restrittivo intervenute negli anni più recenti ad esempio al codice della strada o al codice penale, l'attuale ordinamento non consente di fornire tali risposte, le quali, d'altra parte, non possono essere imperniate soltanto su aspetti sanzionatori o procedurali, come la pur necessaria revisione delle pene o le misure per renderle immediatamente efficaci. Occorre, invece, provvedere ad un nuovo in-

quadramento della condotta in questione, basata su una diversa valutazione dell'aspetto centrale del fenomeno: quello psicologico.

Al riguardo, la più recente giurisprudenza appare orientata a considerare dolosa, seppure eventuale, la condotta di guida «alterata», innovando sensibilmente quella tradizionalmente imperniata sulla colpa (peraltro cosciente) del conducente, derivante cioè da una negligenza o imperizia.

In altre parole, secondo la nuova giurisprudenza, colui che si pone alla guida in stato di ebbrezza, in qualche modo, accetta il rischio di provocare danni (morte o lesioni) ad altre persone. Un assetto psicologico del tutto differente da quello di chi, nonostante lo stato di ebbrezza, esclude il verificarsi di quei danni, magari confidando nella propria abilità.

Pertanto, pur nella consapevolezza del labile confine che separa dolo eventuale e colpa cosciente, è una nuova e maggiore attenzione all'elemento volitivo a caratterizzare il presente disegno di legge, con il quale si intende rivedere le principali disposizioni che attualmente disciplinano condotta di guida «alterata», violando norme di comportamento del codice della strada. Attraverso l'individuazione di nuove fattispecie di reato, come l'omicidio e le lesioni personali stradali, derivanti dall'«aggravamento» di alcune fattispecie previste dal codice penale. Così, ad esempio, viene considerato omicidio stradale la morte procurata da chi si pone alla guida con un tasso di alcolemia pari o superiore a 0,8 g/litro, mentre oggi sono previste sanzioni diverse per tassi alcolemici tra 0,8 e 1,5 g/litro e superiori a quest'ultimo parametro.

Misure che comportano un necessario adeguamento delle pene, condotto non solo sulla loro entità, attualmente previste per

gli stessi reati (colposi) e delle conseguenti sanzioni di tipo amministrativo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Introduzione del reato di omicidio stradale)

1. Dopo l'articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 575-bis. - (*Omicidio stradale*). - Chiunque cagiona la morte di una persona ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo nelle condizioni di cui agli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, la pena di cui al primo comma può essere aumentata fino al doppio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma si applicano altresì qualora la morte derivi dalla condotta del conducente del veicolo che, dopo il fatto, non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e prestare soccorso».

Art. 2.

(Circostanze aggravanti del reato di omicidio stradale)

1. All'articolo 576, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 575 e 575-bis».

Art. 3.

(Introduzione del reato di lesioni personali stradali)

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 582-bis. - *(Lesioni personali stradali)*. - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente, ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo nelle condizioni di cui agli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583, il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 589 del codice penale)

1. All'articolo 589, terzo comma, numero 1), del codice penale, le parole: «ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 590 del codice penale)

1. All'articolo 590, terzo comma, secondo periodo, del codice penale, le parole: «ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo

186, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*m-bis*) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 575-*bis* del codice penale».

Art. 7.

(Modifiche al codice della strada in materia in materia di revoca e sospensione della patente di guida e di sanzioni amministrative accessorie)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 219, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

«3-*ter*.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto previsto dall'articolo 575-*bis* del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 219-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-*ter*.1»;

c) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590, terzo comma, secondo periodo, del codice penale il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio previsto dall'articolo 575-*bis* del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori»;

d) all'articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio previsto dall'articolo 575-*bis* del codice penale».

